Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 276	del 27 ottobre 2026
Oggetto:	**Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia Sportiva (FIDASC):** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera l), dello Statuto del CONI.
Esecuzione:	OC
Conoscenza:	
Consegnata il:	

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia Sportiva;

VISTI i Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Deliberazione n. **276**

Riunione del **27 ottobre 2026**

VISTA la nota n.1678 del 13 ottobre 2026 con la quale la Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia Sportiva ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.168 del 9 ottobre 2026;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del citato Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento Organico della Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia Sportiva, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.168 del 9 ottobre 2026.
Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO **IL PRESIDENTE**

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente
Avv. Michele Signorini

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

All. n.*1*
Delibera n. 276
Riunione del 27 ottobre 2026

Roma, 20 ottobre 2026

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: **Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia Sportiva (FIDASC)** - approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia Sportiva con nota n.1678 del 13 ottobre 2026 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico approvato dal Consiglio Federale con delibera n.168 del 9 ottobre 2026.

Il predetto Regolamento è stato emendato all'articolo 9, rubricato con il titolo Gli Atleti, ove al comma 9.1 Sezione Tiro al piattello (con fucili con canna ad anima liscia, in percorso di caccia), alla categoria juniores lady è stato eliminato: *14* ed inserito: *13*, ed alla categoria juniores man è stato cassato: *14* ed immesso: *13*.

Al comma 9.3, regolante la disciplina tiro al piattello, percorso di caccia, è stato cancellato: *14* ed introdotto: *13*.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO

Il Dirigente
Avv. Michele Signorini

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

REGOLAMENTO ORGANICO FIDASC

PARTE I – LA FEDERAZIONE ED I SUOI SOGGETTI

CAPO I – GLI AFFILIATI

ART. 1 – Affiliazione e Riaffiliazione

1.1 Le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, di seguito indicate "Affiliati", per ottenere l'affiliazione alla Federazione devono presentare alla Segreteria federale apposita domanda.

1.2 La domanda, firmata dal legale rappresentante della Società/Associazione, deve essere presentata unitamente ai seguenti documenti e comprensiva delle seguenti dichiarazioni:

a) atto costitutivo e Statuto;

b) elenco dei soci, dei dirigenti in carica, degli atleti e dei tecnici sportivi e dei medici sociali;

c) certificazione comprovante l'avvenuto versamento della quota di affiliazione dovuta;

d) certificazione comprovante l'avvenuto versamento di almeno sette quote derivanti dal tesseramento federale;

e) dichiarazione del Presidente che certifica la conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive ed il possesso da parte degli atleti della prescritta certificazione medica.

f) autorizzazione al trattamento dei dati.

1.3 La ragione sociale della Società da affiliare deve riguardare esclusivamente la promozione ed organizzazione delle discipline sportive della FIDASC, nonché l'organizzazione e la partecipazione alle relative manifestazioni e gare sportive. E' fatto divieto ad una Società di assumere nella propria denominazione sociale i segni distintivi o qualsiasi altra caratteristica che possa creare incertezze in riferimento ad altre società già affiliate alla Federazione.

1.4 Il provvedimento di affiliazione è adottato dal Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, ed ha validità annuale solare.

1.5 L'affiliazione decorre dalla relativa deliberazione del Consiglio Federale; se momentaneamente respinta, per carenza di documentazione o presenza di vizi sanabili, decorre dalla successiva data di deliberazione del Consiglio federale.

1.6 Il Consiglio Federale ha facoltà di negare l'affiliazione, qualora non sussistano le condizioni previste di cui sopra.

1.7 Avverso il diniego dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto Federale.

1.8 La provincia di riferimento è quella in cui ha sede la società.

1.9 La riaffiliazione ha luogo con l'invio della domanda di affiliazione, nonché, in caso di variazioni, della scheda aggiornata sulla composizione del direttivo societario.

1.10 Le domande di riaffiliazione debbono essere presentate alla Segreteria federale, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento, corredate da documentazione attestante l'avvenuto versamento della quota di riaffiliazione e di almeno sette quote derivanti dal tesseramento federale individuale.

1.11 Gli uffici federali attuano le procedure per l'iscrizione a Registro Nazionale delle attività Sportive Dilettantistiche della società o associazione che ha completato l'iter per la riaffiliazione entro il termine stabilito; il Consiglio Federale provvede all'accoglimento ultimo della riaffiliazione, che ha validità annuale solare, o alla reiezione, disponendo, in tal caso, la cancellazione dal Registro.

1.12 Del provvedimento di reiezione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, debitamente motivato, è data formale comunicazione al Comitato o Delegato provinciale, al Comitato o Delegato regionale ed al richiedente

1.13 Del provvedimento di accoglimento della domanda di affiliazione è data divulgazione attraverso il migliore canale di comunicazione utilizzabile dalla FIDASC.

1.14 Ogni successiva richiesta di riammissione equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza delle relative procedure.

1.15 La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione nei termini definiti, comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la F.I.D.A.S.C.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1.16 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 41 dello Statuto Federale ed al successivo art. 15.
1.17 in caso di affiliazioni, riaffiliazioni e tesseramenti attraverso procedure informatiche (cosiddetto tesseramento on line), i programmi devono contemplare tutti gli adempimenti indicati ai rispettivi commi del presente art 1 ed al successivo art. 8.
1.18 i Requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

ART. 2 – Comunicazione di eventuali modifiche – Fusioni - Incorporazioni

2.1 Qualora nel corso dell'anno si verifichino modificazioni dello Statuto, della denominazione sociale o delle variazioni nella composizione degli organi dell'Affiliato, questi, entro quindici giorni, deve darne comunicazione alla Segreteria federale, allegando copia del verbale dell'Assemblea straordinaria che ha votato la variazione.
2.2 Le fusioni tra due o più società devono essere proposte al Consiglio Federale per l'approvazione ai fini sportivi, improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione.
2.3 Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'Atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi lo Statuto e l'atto costitutivo restano quelli della Società incorporante.
2.4 In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della Società incorporante.
2.5 In caso di fusione in senso proprio, invece, sono riconosciuti i diritti sportivi più favorevoli acquisiti da una delle Società interessate alla fusione.
2.6 La fusione e l'incorporazione devono avvenire nel rispetto delle relative norme del Codice Civile solo ed esclusivamente tra società affiliate, non aventi posizioni debitorie nei confronti della Federazione e, comunque, appartenenti alla stessa provincia.
2.7 Verificandosi l'ipotesi di fusione o di incorporazione, gli atleti restano vincolati alla nuova società sportiva, ma solo fino alla naturale scadenza del vincolo, salvo il caso in cui non acconsentano a sottoscrivere un nuovo tesseramento con la società risultante dalla fusione od incorporazione.
2.8 Degli eventuali cambi di denominazione, delle fusioni ed incorporazioni deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021.

ART. 3 – Rappresentanza dell'Affiliato

3.1 La rappresentanza dell'Affiliato nei confronti della FIDASC spetta al Presidente od a coloro i quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati alla Federazione per l'anno in corso.

ART. 4 – Cessazione della affiliazione

4.1 La cessazione della affiliazione, per le cause previste dall'art. 4.17 dello Statuto, decorre dalla data in cui si è verificato l'evento causa della cessazione.
4.2 La revoca della affiliazione decorre dalla data della relativa deliberazione da parte del Consiglio federale.
4.3 Contro quest'ultimo provvedimento è consentito ricorrere alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 4.18 dello Statuto Federale.

ART. 5 – Doveri degli Affiliati

5.1 Gli Affiliati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 8 dello Statuto Federale.

CAPO II – I TESSERATI

ART. 6 – Tesseramento

6.1 Il tesseramento è l'atto che vincola alla FIDASC, in un rapporto giuridico sportivo, una persona fisica appartenente ad una delle seguenti categorie:
- dirigenti federali;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

- dirigenti degli Affiliati;
- atleti agonisti;
- atleti amatoriali;
- medici sociali e federali;
- tecnici sportivi;
- direttori di gara.

6.2 Il tesseramento ha durata annuale ed è soggetto al rinnovo entro i termini di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
6.3 L'età minima per il rilascio della tessera per lo svolgimento dell'attività sportiva federale è di anni dieci per entrambi i sessi.
6.4 Il tesseramento in qualità di dirigenti federali decorre dalla data della elezione o della nomina.
6.5 Il tesseramento in qualità di dirigenti degli Affiliati decorre dalla data dell'affiliazione o riaffiliazione della società sportiva o associazione di appartenenza.
6.6 Il tesseramento in qualità di atleti decorre dalla data dell'accettazione della relativa domanda di tesseramento.
6.7 Il tesseramento in qualità di tecnici sportivi decorre dalla data di iscrizione nell'apposito albo federale.
6.8 Il tesseramento in qualità di direttori di gara decorre dalla data di iscrizione nell'apposito ruolo.
6.9 Il tesseramento in qualità di medici sociali e federali decorre dalla data di definizione del ruolo specifico da parte della società o della Federazione.
6.10 I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

ART. 7 – Diritti e doveri dei tesserati
7.1 In ordine ai diritti ed ai doveri dei tesserati dispone l'articolo 8 dello Statuto Federale.

ART. 8 - Modalità di tesseramento
8.1 Il tesseramento è annuale, con scadenza coincidente con l'anno solare, decorre dall'accettazione della relativa domanda, atteso il versamento della relativa quota.
8.2 L'iter per il tesseramento e le correlate procedure sono annualmente deliberate dal Consiglio Federale e diramate dalla Segreteria Federale.
8.3 Alla domanda di tesseramento dovrà essere allegata apposita certificazione medica sanitaria in caso il tesserato pratichi attività sportiva agonistica, ossia risulti per l'anno interessato componente di rappresentative nazionali partecipanti a competizioni a carattere internazionale.

CAPO III – GLI ATLETI, I TECNICI E I DIRETTORI DI GARA
ART. 9 – Gli atleti
9.1 Sono considerati atleti i tesserati appartenenti ad una delle seguenti categorie ripartite come specificato per ogni dipartimento sportivo federale:
Cinotecnica:
- atleti: dai 18 anni;
- anni verdi: dai 10 ai 17 anni.

Tiro a palla (Tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla):
- Eccellenza (categoria ottenuta per risultati acquisiti);
- eccellenza Lady (categoria ottenuta per risultati acquisiti);
- juniores man: dai 16 ai 21 anni;
- juniores lady: dai 16 ai 21 anni;
- lady: senza limiti di età;
- seniores: dai 21 ai 60 anni;
- senior new: dai 21 ai 60 anni mai tesserati FIDASC negli anni precedenti con permanenza nella categoria per massimo 2 anni;
- veterani: dai 60 ai 65 anni;
- master dai 65 anni in poi;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Tiro di Campagna (Tiro con carabina a canna rigata munita o meno di ottica)
- junior man e lady dai 16 ai 20 anni
- lady: dai 21 anni
- seniores: dai 21 ai 59 anni
- veterani: dai 60 ai 64 anni
- master dai 65 anni

Tiro completo da caccia (Tiro con carabina a canna rigata munita o meno di ottica)
- junior man e lady dai 16 ai 20 anni
- lady: dai 21 anni
- seniores: dai 21 ai 59 anni
- veterani: dai 60 ai 64 anni
- master dai 65 anni

Field Target (con carabina aria compressa munita o meno di ottica)
- Junior dai 10 ai 18 anni;
- Man dai 19 ai 59;
- Veterani dai 60 anni;
- Lady dai 10 anni

Tiro al piattello (con fucili con canna ad anima liscia, in percorso di caccia)
- eccellenza 1ª 2ª e 3ª (categorie ottenute per risultati acquisiti);
- juniores lady: dai 13 ai 20 anni
- juniores man: dai 13 ai 20 anni
- lady: dai 21 anni
- seniores: dai 21 ai 55 anni;
- veterani: dai 56 ai 65 anni;
- superveterani: dai 66 anni;
- amatori.

Tiro con l'Arco da Caccia:
- cadetti dai 10 ai 13 anni
- juniores man dai 13 ai 18 anni;
- juniores woman dai 13 ai 18 anni;
- lady dai 18 ai 60 anni;
- seniores dai 18 ai 60 anni;
- veterani dai 60 anni in su;
- eccellenza (categoria ottenuta per
- risultati acquisiti dagli atleti della categoria seniores).

Paintball
- Cadetti dai 10 ai 13 anni
- Under 19 dai 14 ai 18 anni
- Maschile dai 19 ai 39 anni
- Femminile dai 19 ai 39 anni
- Over 40 dai 40 anni

Agility:
- Junior
 under 18: man e lady dai 10 anni ai 18
- Senior
 over 18: man e lady dai 19 anni

L'età anagrafica è da rapportare all'anno solare.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

9.2 Agli Atleti che svolgono attività agonistica all'interno delle varie categorie sopra riportate, potrà essere attribuita la qualifica di atleti di interesse nazionale, sulla base dei risultati raggiunti all'interno delle specifiche categorie.

9.3 L'età minima di accesso all'attività agonistica per le discipline di cui all'art. 2 dello Statuto federale è disciplinata come di seguito riportato:

- tiro al piattello, percorso di caccia: 13 anni;
- tiro a palla: 16 anni;
- tiro di campagna: 16 anni;
- cinotecnica: 10 anni;
- Tiro con l'Arco da Caccia: 10 anni
- Tiro Completo da Caccia: 16 anni
- Field Target dai 10 anni
- Paintball dai 10 anni
- Agility dai 10 anni

ART. 10 – Albo dei Tecnici e dei Direttori di gara

10.1 Sono istituiti gli Albi dei Tecnici sportivi e dei Direttori di gara secondo le modalità stabilite dal Consiglio federale.

10.2 All'albo dei tecnici sono iscritti gli istruttori, i preparatori atletici e gli insegnanti tesserati inquadrati presso gli Affiliati.

10.3 Sono istruttori e allenatori i tesserati ai quali sia stata attribuita dalla FIDASC la relativa qualifica e siano stati abilitati dalla FIDASC all'insegnamento delle discipline sportive federali, alla preparazione agonistica degli atleti ed alla preparazione sportiva degli appartenenti alle altre categorie.

10.4 L'inserimento nell'albo costituisce titolo ai fini elettivi.

10.5 All'albo dei Direttori di gara sono iscritti quei soggetti che abbiano superato corsi previsti per le varie discipline sportive indicate nello Statuto, nonché gli ulteriori corsi di aggiornamento.

10.6 I Regolamenti che disciplinano i Tecnici e i Direttori di gara sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

10.7 L'attività del Settore Tecnico è disciplinata dall'apposito Regolamento, predisposto nel rispetto delle indicazioni in materia impartite dal CONI, nel Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ).

ART. 11 – Svincolo

11.1 Il vincolo tra tesserati atleti e tecnici ed affiliati di cui all'art. 6 dello Statuto Federale è riferito sempre alla scadenza dell'anno solare, al cui termine gli stessi hanno facoltà di trasferirsi ad altra associazione o società.

11.2 Il recesso dal vincolo di cui al precedente comma è concesso d'ufficio in qualunque periodo dell'anno:

- qualora il tesserato sia in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dalla società o associazione di pertinenza e della dichiarazione di accettazione da parte della società ove intende trasferire il tesseramento. In caso di diniego di nulla osta è possibile ricorrere al Consiglio federale;
- nelle ipotesi di trasferimento di residenza ovvero di cambio di domicilio per ragioni di studio, lavoro o servizio militare professionale;
- nei casi in cui la società o associazione di pertinenza cessi di appartenere alla FIDASC ai sensi dell'art. 4.17 dello Statuto Federale.

11.3 Nel caso di recesso di cui al comma 2 gli uffici federali informeranno entrambe le società interessate al trasferimento attraverso mail.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ART 12 - Impianti sportivi

12.1 Le attività sportive di diretta ed esclusiva competenza della FIDASC, hanno luogo in impianti, rispondenti a caratteristiche strutturali ed organizzative proprie ad ogni disciplina e specialità sportiva FIDASC, nonché rispondenti a norme di legge e regolamentari.

12.2 la FIDASC può costituire un Collegio Tecnico Federale, con deliberazione del Consiglio Federale, deputato ad esprimere il parere tecnico propedeutico all' "attestazione di idoneità" di un impianto sportivo, rilasciata dal Consiglio Federale o, in casi di urgenza, dal Presidente Federale

PARTE II – ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE TITOLO I - GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI CAPO I – LE ASSEMBLEE

ART. 13 – Convocazioni

13.1 Assemblea Nazionale - L'Assemblea Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti, è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente federale o da chi ne fa le veci.

13.2 L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al voto a firma del Presidente federale, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC, e pubblicato sulla homepage del sito internet federale.

13. 3 L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, la composizione della Commissione Verifica Poteri, nonché l'ordine del giorno e deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.

13.4 L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva deve essere indetta almeno 90 gg. prima della data della sua celebrazione che deve avvenire entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici Estivi.

13.5 L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro e non oltre il 90° giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dall'art. 12, comma 1 lett. d) e comma 3 dello Statuto.

13.6 Assemblea Regionale - L'Assemblea regionale, salvo i casi statutariamente previsti, deve essere indetta dal Consiglio regionale e convocata dal Presidente del Comitato regionale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail, da inoltrarsi a tutte le Società affiliate aventi diritto a voto della regione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione - fissata almeno un'ora dopo la prima -, la composizione della Commissione Verifica Poteri, nonché l'ordine del giorno e deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.
Essa deve celebrarsi almeno 30 giorni dopo la convocazione.

13.7 Assemblea Regionale Straordinaria - L'Assemblea regionale straordinaria deve essere indetta dal Consiglio regionale e convocata dal Presidente del Comitato regionale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail, da inoltrarsi a tutte le Società affiliate aventi diritto a voto della regione e corredata dall'elenco delle stesse. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione- fissata almeno un'ora dopo la prima -, la composizione della Commissione Verifica Poteri, nonché l'ordine del giorno e deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.
Deve essere convocata entro 60 giorni dal verificarsi degli eventi di cui all'art. 28 dello Statuto federale e celebrarsi entro i 30 giorni successivi.

13.8 Le Assemblee regionali di categoria nelle quali vengono eletti i rappresentanti degli atleti/atlete e dei tecnici sportivi deputati a partecipare all'Assemblea Nazionale, devono essere celebrate almeno 65 giorni prima della data fissata per quest'ultima ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo ai Giochi Olimpici Estivi. La convocazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata, anticipata via fax, telegramma o e-mail, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di celebrazione delle predette Assemblee.

13.9 Assemblea Provinciale - L'Assemblea provinciale, salvo i casi statutariamente previsti, deve essere indetta dal Consiglio provinciale e convocata dal Presidente del Comitato provinciale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail, da inoltrarsi a tutte le società affiliate aventi diritto a voto della provincia. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora della prima e seconda convocazione- fissata almeno un'ora dopo la prima -, la composizione della

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Commissione Verifica Poteri, nonché l'ordine del giorno e deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.
Essa deve celebrarsi almeno 30 giorni dopo la convocazione.
13.10 Assemblea provinciale Straordinaria - L'Assemblea provinciale straordinaria deve essere indetta dal Consiglio provinciale e convocata dal Presidente del Comitato provinciale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail, da inoltrarsi a tutte le Società affiliate aventi diritto a voto della-provincia L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione- fissata almeno un'ora dopo la prima -, la composizione della Commissione Verifica Poteri, nonché l'ordine del giorno e deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.
Deve essere convocata entro 60 giorni dal verificarsi degli eventi di cui all'art. 36 dello Statuto federale e celebrarsi entro i 30 giorni successivi.
13.11 In caso di Assemblea federale straordinaria l'ordine del giorno deve essere accompagnato da una relazione che illustri il tema sottoposto all'esame.

ART. 14 – Verifica poteri e scrutinio

14.1 Le operazioni di verifica poteri e di scrutinio sono svolte da Commissioni appositamente costituite, nominate per le varie Assemblee, nazionali e territoriali, dai rispettivi Consigli e composte ciascuna di tre membri prescelti tra soggetti non candidati a cariche federali nelle rispettive Assemblee. Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato d'intesa con il CONI.
14.2 Le Commissioni Verifica Poteri e Scrutinio sono Organi permanenti delle Assemblee e durano in carica fino all'esaurimento delle funzioni ad esse demandate.
14.3 La Commissione Verifica Poteri si insedia nelle Assemblee Nazionali almeno due ore prima dell'orario fissato per la prima convocazione, nelle Assemblee periferiche almeno un'ora prima.
14.4 Le Commissioni Verifica Poteri hanno il compito di:
a) verificare l'identità dei rappresentanti delle società, presenti di persona o per delega;
b) accertare la validità delle deleghe;
c) controllare l'identità dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici;
14.5 Le eventuali controversie in tema di rappresentanza sono istruite, in via d'urgenza con le informazioni necessarie, dalla Commissione stessa ed inserite a verbale. Vengono poi rimesse all'Assemblea, che decide in via definitiva.
14.6 All'orario stabilito per la prima convocazione, la Commissione compila il verbale degli aventi diritto a voto ammessi sino a quel momento con i relativi voti, costituenti la forza assembleare.
14.7 Il Presidente della Commissione Verifica Poteri darà comunicazione ufficiale all'Assemblea degli elenchi degli aventi diritto a voto.
14.8 Se l'Assemblea non risultasse formata all'orario previsto per la prima convocazione, giunto l'orario della seconda, dovranno essere ripetute le operazioni sopra previste per l'apertura in prima convocazione ad eccezione dell'identificazione di coloro che già erano stati identificati.
14.9 La Commissione deve redigere apposito verbale circa i lavori svolti.
14.10 Il verbale deve indicare il numero delle Società aventi diritto a voto, il numero di quelle rappresentate in assemblea, il numero dei rappresentanti di atleti e tecnici, il numero dei voti presenti.
14.11 La Commissione di scrutinio è composta da tre membri, ai sensi del comma primo del presente articolo. Non possono farne parte i componenti della Commissione Verifica Poteri.
14.12 Gli scrutatori controfirmano gli elenchi degli aventi diritto al voto consegnati dalla Commissione Verifica dei Poteri, accertano l'identità di chi vota ed esplicano tutte le operazioni concernenti le votazioni, di cui redigono verbale che consegnano al Presidente dell'Assemblea.
14.13 In particolare gli scrutatori: controllano lo svolgimento delle operazioni di voto; consegnano le schede ai votanti e ne effettuano successivamente lo spoglio, dichiarandone la nullità nei casi in cui non sia determinabile la volontà del votante oppure siano apposti chiari segni di riconoscimento dello stesso. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
14.14 Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
14.15 Lo scrutinio dei voti viene effettuato immediatamente dopo che l'ultimo elettore ha votato e si intende concluso allorché, dallo spoglio delle schede, la somma dei voti riportata da ciascun candidato, dei

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

voti nulli e di quelli corrispondenti alle schede bianche, coincide con i voti della forza assembleare che ha preso parte alla votazione.

14.16 Identico criterio sarà adottato per i vari argomenti posti in votazione.

14.17 Il Presidente dell'Assemblea comunica l'esito delle votazioni e, nel caso di elezioni in cui si renda necessario un ballottaggio, indica fra quali dei candidati esso debba essere effettuato.

14.18 Ultimate le varie operazioni di voto, in caso di elezioni, proclama gli eletti.

14.19 Gli scrutatori esplicano i loro compiti collegialmente e/o singolarmente.

14.20 Nel caso di suddivisione dei compiti, ne redigono verbale che sottopongono preventivamente all'approvazione del Presidente dell'Assemblea.

ART. 15 – Diritto a voto

15.1 Hanno diritto a voto nelle Assemblee i Gruppi Sportivi Militari dei Corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della Legge 78/2000 art. 6, i rappresentanti degli Affiliati che risultano iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs 39/2021 e con anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione abbiano svolto, con carattere di continuità, effettiva attività sportiva della FIDASC stabilita dai programmi federali ed attestata dalla Segreteria Federale

15.2 Dovrà considerarsi attività sportiva con carattere continuativo la partecipazione delle società affiliate attraverso i propri tesserati a manifestazioni federali a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale almeno due volte ogni dodici mesi, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIDASC.

15.3 Hanno diritto di voto, altresì, nelle Assemblee Nazionali, i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi eletti in ambito regionale secondo i parametri di cui all'art. 31.2 dello Statuto.

15.4 Ai rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.

ART. 16 – Apertura delle Assemblee

16.1 All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione delle Assemblee in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta l'esistenza delle condizioni previste rispettivamente agli artt. 13.3, 29.3 e 37.4 dello Statuto.

16.2 Con riferimento al precedente comma, in caso affermativo, sospende i suoi lavori e redige il verbale, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento. In caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale.

16.3 Il Presidente federale, il Presidente del Comitato regionale ed il Presidente del Comitato provinciale nelle Assemblee di rispettiva competenza, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiarano aperte le Assemblee e ne assumono provvisoriamente la presidenza invitando gli aventi diritto a voto ad eleggere per alzata di mano e controprova l'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente e da un Vice Presidente, avente il compito di sostituirlo in caso di assenza.

In caso di dissenso o di più candidati il Presidente della Commissione Verifica Poteri opererà il conteggio dei voti palesi distintamente. Verranno eletti Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea coloro che avranno ottenuto più voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore età anagrafica.

16.4 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della FIDASC o da un funzionario appositamente delegato.

ART. 17 – Il Presidente dell'Assemblea

17.1 Il Presidente dell'Assemblea:

a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;

b) ha autorità su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme che regolano l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

c) regola l'ordine e la durata degli interventi di coloro che, avendo titolo, lo richiedano, concedendo la parola in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
d) determina le modalità di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento;
e) dichiara chiusa l'assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
f) sottoscrive il verbale, dopo aver controllato la piena rispondenza agli atti assembleari.
17.2 Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
17.3 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto entro 20 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.
17.4 Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Società, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
17.5 Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea medesima.

ART. 18 – Eleggibilità
18.1 Possono essere eletti a cariche federali i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 42 dello Statuto, come attestato dai candidati a mezzo di apposita autocertificazione.
18.2 La mancanza dei requisiti di cui al predetto art. 42 dello Statuto, accertata dopo l'elezione, o il venire meno degli stessi nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 19 – Candidature
19.1 Le candidature alle cariche federali centrali, regionali e provinciali devono avvenire rispettivamente secondo quanto disposto agli artt. 14~~.1~~, 30~~.1~~ e 38~~.1~~ dello Statuto.
19.2 Sulla base delle candidature depositate, sono formate, a cura delle competenti segreterie, cinque distinte liste di candidati per ciascun organo elettivo da rinnovare, liste che sono affisse in modo visibile nell'aula assembleare
19.3 Le liste predette sono autenticate, dopo aver accertato la regolarità delle candidature e i requisiti dei soggetti proposti, dalla Commissione Verifica Poteri e pubblicate sul sito federale, con link diretto alla homepage, per le Assemblee Nazionali ~~e~~ o anche mediante affissioni per le Assemblee Regionali e Provinciali entro 30 giorni se trattasi di Assemblee Nazionali ed entro 15 giorni se trattasi di Assemblee Periferiche, prima della data fissata per le rispettive effettuazioni.

ART. 20 – Reclami dei candidati alle cariche federali
20.1 Avverso le candidature è ammessa l'impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, o dalle affissioni se trattasi di Assemblee Periferiche, secondo le modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

ART. 21 – Reclami degli affiliati aventi diritto a voto
21.1 Avverso la tabella voti è ammessa l'impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, o dalle affissioni se trattasi di Assemblee Periferiche, secondo le modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

ART. 22 – Incompatibilità – Opzioni
22.1 Le situazioni di incompatibilità sono regolate dall'art. 43 dello Statuto al quale si rinvia.
22.2 Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato dovrà depositare presso la Segreteria federale dichiarazione di opzione per una delle cariche, a pena di decadenza dalla nuova carica, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascuna Assemblea, stante quanto nel merito disciplinato all'art. 43 comm. 5 e 6 dello statuto.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ART. 23 – Votazioni

23.1 Tutte le elezioni alle cariche federali, centrali e periferiche, avvengono con votazioni distinte per ciascun organo, con voto segreto.

23.2 Le elezioni del Presidente avvengono con priorità, in forma distinta e separata. Per le elezioni delle altre cariche è facoltà dell'Assemblea deliberare per effettuare le votazioni in una o più chiamate alle urne fermo restando la proclamazione degli eletti da effettuarsi a scrutinio avvenuto per tutte le cariche.

23.3 Per gli altri componenti il Consiglio, dovrà essere garantita la presenza della rappresentanza di membri di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. Pertanto, qualora alla fine della procedura elettiva non risulti rispettata, all'interno dei membri del Consiglio, la presenza di componenti di genere diverso nella predetta misura, i due candidati di genere diverso che hanno ottenuto più voti subentreranno, nelle categorie per le quali si sono candidati, agli ultimi candidati dell'altro genere che hanno ricevuto più preferenze.

In caso di mancanza di un solo candidato per il raggiungimento del quorum di 1/3 di genere diverso, il candidato di genere diverso che ha ottenuto più voti subentrerà, nella categoria per la quale si è candidato, all'ultimo candidato dell'altro genere che ha ricevuto più preferenze.
In mancanza di candidati di genere diverso, le cariche resteranno vacanti.

23.3 Per l'elezione del Presidente federale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli fermo restando quanto dettato dall'art.19 e dall'art 60. 4 dello Statuto per specifiche fattispecie.

23.4 Risultano eletti alle cariche federali i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel rispetto del principio sancito all'art. 15 comma 2 e 2quater dello Statuto federale. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio; in caso di ulteriore parità viene eletto il candidato con maggiore età.

23.5 I voti vengono espressi su apposita scheda conforme ai modelli approvati dal Consiglio federale, regionale o provinciale.

23.6 Non possono, in nessun caso, essere espresse preferenze in numero superiore al numero degli eligendi, pena l'annullamento del voto.

23.7 Sulle schede sono elencati tutti i candidati alla stessa carica per l'espressione delle preferenze.

23.8 Il Presidente federale, regionale e provinciale, ed il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti sono eletti da tutti i soggetti costituenti le specifiche Assemblee.

23.9 I rappresentanti degli Affiliati, i rappresentanti degli atleti ed i rappresentanti dei tecnici eleggono, separatamente, i propri Consiglieri nazionali nel numero previsto dall'art. 15 dello Statuto.

23.10 I rappresentanti degli Affiliati eleggono il Presidente del Comitato ed il Consiglio nell'ambito, rispettivamente, regionale e provinciale.

23.11 Le votazioni nel corso delle Assemblee nazionali e territoriali possono avvenire:

a) per acclamazione; deve sempre avvenire all'unanimità e, ove ciò non sia possibile, si passa alla votazione per alzata di mano e, poi, per appello nominale;

b) per alzata di mano e controprova, che costituisce la forma ordinaria di votazione. Il risultato della votazione è determinato dal conto dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti;

c) per appello nominale (voto palese) che si effettua con la chiamata nominativa di tutti gli aventi diritto a voto accreditati all'Assemblea;

d) per scheda segreta. Questo sistema di votazione deve essere utilizzato per qualsiasi elezione ed inoltre ogni qualvolta sia richiesto dai 2/3 degli aventi diritto a voto.

e) Le Federazioni adottano sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà delle FSN/DSA adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. In tal caso non saranno ammesse deleghe, al di fuori dell'ipotesi in cui l'affiliato non possa partecipare per il tramite del Presidente, che potrà delegare

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

ART. 24– Risultati

24.1 Il Presidente dell'Assemblea, ultimate le operazioni di scrutinio, espletato quanto espresso all'art. 23.2 dà lettura dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti sulla base dei dati forniti dalle Commissioni di scrutinio.

24.2 I Presidenti delle Assemblee periferiche devono trasmettere per iscritto, entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione, i risultati di tutte le votazioni svoltesi nei loro ambiti di competenza alla Segreteria federale, unitamente ai verbali dei lavori assembleari, sottoscritti da loro e dal segretario.

ART. 25 – Impugnative

25.1 Eventuali impugnative di atti assembleari o ricorsi avverso la validità dell'assemblea sono ammessi sempre che siano preannunciati in assemblea da parte di chi vi abbia partecipato con diritto di voto e verbalizzati, ed anche da parte di tesserato o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

25.2 Impugnative e ricorsi indirizzati al Tribunale Federale vanno depositati presso la Segreteria Federale a pena di decadenza, entro e non oltre 5 giorni dalla data di conclusione dell'Assemblea. Le decisioni del Tribunale Federale sono impugnabili con reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello.

25.3 Analoghe procedure dovranno essere seguite a cura dei competenti Comitati Regionali e Provinciali.

CAPO II – IL PRESIDENTE FEDERALE

ART. 26 – Prerogative

26.1 Il Presidente esplica i suoi compiti nei limiti delle norme fissate dallo Statuto. Il suo domicilio legale è presso la sede della Federazione.

26.2 Il Presidente può conferire incarichi a tesserati particolarmente esperti su specifici temi.

26.3 Al Presidente è data altresì facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio federale persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno.

CAPO III – IL VICE PRESIDENTE VICARIO

ART. 27– Attribuzioni e prerogative

27.1 Il Vice Presidente Vicario esercita le funzioni del Presidente federale in caso di impedimento di quest'ultimo sia temporaneo che definitivo, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Federale. In caso di impedimento definitivo del Presidente, deve provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria elettiva per il rinnovo dell'intero Consiglio federale nei termini di cui al citato articolo statutario.

CAPO IV – IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 28 – Convocazione e riunioni

28.1 La convocazione del Consiglio federale deve avvenire per iscritto per posta, oppure via fax o telegramma o attraverso la posta elettronica. Se la convocazione avviene attraverso posta deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, se avviene attraverso gli altri mezzi deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La comunicazione, inviata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la data, il luogo e l'orario della riunione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

28.2 La convocazione deve essere portata a conoscenza dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio federale.

28.3 La prima riunione del Consiglio federale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

28.4 Nella sua prima riunione il Consiglio elegge il Vice Presidente tra i suoi componenti maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto.

28.5 Il Consiglio può nominare Commissioni permanenti con potere propositivo.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ART. 29 – Pubblicità delle delibere

29.1 Le delibere del Consiglio federale, reputate di generale interesse per gli Affiliati o che il Consiglio federale ritiene opportuno siano divulgate, devono essere portate a conoscenza delle Società mediante la pubblicazione sull'Organo ufficiale della Federazione o per il tramite degli Organi periferici.

29.2 Il Presidente Federale è tenuto a rilasciare alle società o ai tesserati che ne facciano richiesta, copia o stralcio delle delibere non diffuse in altra forma, fermo restando che ci si riferisca a delibere non riservate di cui sia possibile la divulgazione.

CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 30 – Convocazione e riunioni

30.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti nella composizione prevista dall'art. 21 dello Statuto è convocato dal suo Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, senza obbligo di altre formalità.

30.2 La convocazione è diramata dalla Segreteria federale.

30.3 La prima riunione del Collegio, dopo l'Assemblea elettiva, deve avvenire prima che si riunisca il Consiglio federale.

30.4 Nelle Assemblee e nelle riunioni del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio hanno la facoltà di far inserire a verbale eventuali osservazioni e dichiarazioni attinenti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

30.5 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'art. 21 dello Statuto ove il Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinato.

30.6 Per i casi di sostituzione e di decadenza nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed a quanto nel merito previsto all'art 21 dello Statuto federale.

CAPO VI – L'ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 31 –Assemblea regionale

31.1 L'Assemblea regionale è il principale organo della Federazione sul territorio della Regione e si svolge, di norma nella città capoluogo di regione.

31.2 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia agli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 dello statuto federale, ove l'Assemblea regionale è disciplinata.

CAPO VII – I COMITATI REGIONALI

ART. 32 – Sede e funzionamento

32.1 Il Comitato, se non diversamente stabilito, ha sede nella città capoluogo della regione. Il Consiglio Federale, in presenza di giustificati e documentati motivi, può autorizzare la determinazione di una sede diversa sul territorio regionale.

32.2 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'art. 32 dello Statuto ove il Comitato regionale è disciplinato.

CAPO VIII – IL PRESIDENTE REGIONALE

ART. 33 – Attribuzioni e prerogative

33.1 Il Presidente regionale rappresenta ai soli fini sportivi la FIDASC nell'ambito territoriale della propria regione ed ha la rappresentanza del Comitato, egli:

a) convoca, salvo i casi statutariamente previsti, le Assemblee regionali sia ordinarie che straordinarie;

b) convoca, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio regionale;

c) convoca l'Assemblea regionale di categoria per le elezioni dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi che comporranno l'Assemblea Nazionale.

d) rappresenta, con diritto di voto, la Federazione nel Comitato regionale del CONI.

33.2 Al Presidente è data facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio regionale persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno. In particolare, al Presidente è data facoltà di far partecipare alle riunioni del consiglio ed alle Assemblee regionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati provinciali ed i delegati provinciali.

33.3 Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rinvia all'art. 33 ed all'art 60.4 dello Statuto ove il Presidente Regionale è disciplinato.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CAPO IX – IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 34 – Convocazione e riunioni

34.1 Il Consiglio regionale è composto da:

a) il Presidente;

b) 7 Consiglieri laddove esista un numero di associazioni aventi diritto a voto pari a 10;

c) 10 Consiglieri laddove esista un numero di associazioni aventi diritto a voto superiore a 10.

34.2 La convocazione del Consiglio regionale deve avvenire per iscritto per posta oppure via fax o telegramma o attraverso posta elettronica. Se la convocazione avviene attraverso posta deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, se avviene attraverso gli altri mezzi deve essere inviata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. La comunicazione, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri, deve contenere la data, il luogo e l'orario della riunione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

34.3 La convocazione deve essere portata a conoscenza dei Presidenti dei Consigli provinciali e dei Delegati provinciali esistenti nella regione, dei Consiglieri nazionali residenti nella regione.

34.4 Le riunioni, ove il Consiglio non dovesse disporre diversamente, avranno luogo nella città capoluogo di regione.

La prima riunione del Consiglio regionale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

34.5 Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rinvia all'art. 32 dello Statuto ove il Consiglio Regionale è disciplinato.

ART. 35 – Pubblicità delle delibere

35.1 Le delibere del Comitato regionale, reputate di generale interesse per le Società o che il consiglio regionale ritiene opportuno siano divulgate, devono essere portate a conoscenza delle Società della Regione direttamente, o tramite i Presidenti provinciali o i Delegati provinciali, inviate agli stessi per posta o fax o e-mail ed affisse presso la sede del Comitato.

35.2 Il Presidente è tenuto a rilasciare alle Società o ai tesserati che ne facciano richiesta, copia o stralcio di delibere non diffuse in altra forma, fermo restando che ci si riferisca a delibere non riservate, di cui sia possibile la divulgazione.

CAPO X - IL DELEGATO REGIONALE

ART. 36 – Compiti e prerogative

36.1 Il Delegato regionale, in assenza del numero minimo di Società per la costituzione degli Organi periferici, è nominato dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto e resta in carica per l'intero quadriennio olimpico o, comunque, fino a quando, nel corso del quadriennio olimpico, non si raggiunga il numero minimo di Società richiesto per la costituzione del Comitato regionale.

36.2 Il Delegato regionale deve dare immediata notizia alla Segreteria federale dell'avvenuto raggiungimento nella Regione del numero minimo di Società richiesto per la costituzione del Comitato regionale.

In questo caso, è facoltà del Consiglio Federale prorogare nella carica il delegato regionale fino al termine dell'anno; diversamente il Consiglio Federale indirà l'Assemblea Elettiva convocata da Presidente Federale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art.27 dello Statuto.

36.3 Il Delegato regionale svolge i compiti di cui all'art. 32.1 dello Statuto e rappresenta, con diritto di voto, la Federazione nel Comitato regionale del CONI.

36.4 Il Delegato Regionale, a fine anno, deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per Consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.

36.5 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato regionale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CAPO XI – IL DELEGATO PROVINCIALE

ART. 37 – Compiti e prerogative

37.1 Il Delegato provinciale è nominato dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 39.1 dello Statuto.

37.2 Il Delegato Provinciale resta in carica per l'intero quadriennio olimpico o, comunque fino a quando, nel corso del quadriennio Olimpico, non si raggiunga nella Provincia il numero minimo di Società richiesto per la costituzione del Comitato provinciale. In questo caso è facoltà del Consiglio Federale prorogare la carica del Delegato provinciale fino al termine dell'anno; diversamente il Consiglio federale indirà l'Assemblea elettiva convocata dal presidente federale.

37.3 Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.

37.4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

CAPO XII – L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 38 – Assemblea Provinciale

38.1 L'Assemblea provinciale è l'organo periferico della Federazione nell'ambito della provincia.

38.2 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia agli artt. 34, 35,36, 37 e 38 dello Statuto ove l'assemblea provinciale è disciplinata.

CAPO XIII – I COMITATI PROVINCIALI

ART. 39 – I Comitati Provinciali

39.1 In ogni Provincia è costituito il Comitato provinciale allorché ricorrano le condizioni previste dall'art. 39 dello Statuto.

39.2 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia al citato art. 39 dello Statuto ove i Comitati Provinciali ed i relativi Consigli sono disciplinati.

CAPO XIV – IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 40 – Il Presidente Provinciale

40.1 Il Presidente del Comitato Provinciale rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.D.A.S.C. nell'ambito territoriale della propria provincia ed ha la rappresentanza del Comitato.

40.2 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'art. 40 dello Statuto ove il Presidente Provinciale è disciplinato.

CAPO XV – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 41 – Sostituzioni di Consiglieri

41.1 In caso di decadenza o dimissioni di componenti del Consiglio federale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 dello Statuto; le stesse condizioni, in quanto applicabili, valgono per la decadenza o dimissioni di componenti dei Consigli regionali e Consigli provinciali.

TITOLO II – ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

ART. 42– Organi di giustizia e disciplina

42.1 Gli Organi di giustizia di cui all'art. 45 dello Statuto sono regolamentati dal "Regolamento di Giustizia", deliberato dal Consiglio federale.

TITOLO III – PRINCIPI DI GESTIONE E CONTABILITA'

ART. 43 – Ordinamento amministrativo-contabile

43.1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare; la gestione amministrativo-contabile, che spetta al Consiglio Federale, è improntata al principio di buona amministrazione, nel rispetto del codice civile e delle indicazioni del CONI, assicurando la massima correttezza e funzionalità della gestione.

43.2. La gestione amministrativo-contabile viene coordinata dall'ufficio di segreteria che opera attraverso il Segretario Generale, coadiuvato dal personale dipendente in servizio, sia direttamente attribuito all'ufficio di segreteria, sia attribuito agli altri uffici della Federazione, al fine di dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente Federale, del Consiglio Federale e degli altri organi federali.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

43.3. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e del rispetto dei principi generali di buona amministrazione.
43.4. Ai fini dell'attuazione di quanto al punto precedente, il Segretario Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza redigendone i verbali, salvo quelli ove è richiesta la presenza di un Notaio. Il Segretario può assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o dei Comitati della Federazione, ad esclusione di quelle degli Organi di Giustizia, può altresì farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria per impedimenti personali e temporanei, nel limite delle funzioni di ordinaria amministrazione.
43.5. Il Segretario Generale, infine, esercita in via generale le funzioni attribuite allo stesso dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, con particolare riferimento a quello di Amministrazione e Contabilità e, tra queste, firma gli atti di propria competenza in base alle attribuzioni previste dal presente articolo nonché alle ulteriori eventuali deleghe allo stesso formalmente conferite.
43.6. I bilanci preventivo e consuntivo sono predisposti dal Consiglio Federale previa il coordinamento del Segretario Generale ed il supporto amministrativo del personale dipendente competente in materia, e, conseguentemente, deliberati ai fini dell'approvazione. In caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI, o di parere negativo del Collegio dei Revisori, il bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria delle sole società ed associazioni sportive con diritto di voto, ex art. 12, comma 1, lett. c, comma 2, dello Statuto Federale.

ART. 44 Copertura assicurativa
44.1 Sulla base delle normative di legge e di mercato, la federazione stipulerà una polizza assicurativa a copertura degli infortuni e della responsabilità civile verso terzi a favore dei propri affiliati e tesserati

TITOLO IV – COMMISSIONI
ART. 45 – Commissione Federale Atleti
45.1 E' prevista l'istituzione della Commissione Federale Atleti. Il regolamento che disciplina la costituzione ed il funzionamento della Commissione Federale Atleti è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO V – DECORRENZA – NORMA TRANSITORIA
ART. 46 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Federale ed entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.